

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORTESE, ELIA, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, ANDÒ, BOSCO, EMO CAPODILISTA, FAVILLA, MELOTTO, MANZINI, ROSATI, SPITELLA, BOMPIANI, BERLANDA, DI LEMBO, CABRAS, SALVI, BONORA, LIPARI, GIACOMETTI e FABRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1989

### Norme per le manifestazioni collettive che si svolgono all'interno dei centri storici

ONOREVOLI SENATORI. – Vivissimi sono stati in tutto il mondo la risonanza preoccupata e lo sgomento per quanto è avvenuto a Venezia, dove, in occasione della tradizionale Festa del Redentore, che si celebra da oltre trecento anni in quella città, è stato organizzato dalla locale giunta municipale un concerto di musica moderna, che ha richiamato una folla di oltre duecentomila persone, in larghissima prevalenza giovani e giovanissimi.

Il concerto, che per i suoi contenuti espressivi non aveva nessuna attinenza con la tradizionale festa notturna, ha avuto luogo su una piattaforma galleggiante collocata nel Bacino San Marco tra l'isola di San Giorgio e la Riva degli Schiavoni, mentre il pubblico trovava posto, oltre che nelle barche, in tutta

l'area compresa tra il Palazzo Ducale, la Biblioteca Marciana, la Basilica e la Piazza San Marco, in uno dei siti cioè più insigni per monumentalità, più straordinari per deposito di oggetti d'arte e più sacri alla storia d'Italia e del mondo.

In quest'area preziosa e fragile sono state attirate, per un soggiorno che si è protratto almeno per dodici ore (ma per molti per più di ventiquattro ore), molte decine di migliaia di giovani abbandonati a loro stessi, privi di ogni servizio di natura logistica, igienica, sanitaria, con conseguenze che è facile immaginare e che purtroppo si sono dovute registrare l'indomani, quando la Piazza e tutte le zone circostanti mostravano i segni penosi del sudiciume, delle immondizie, dei vandalismi e

del disordine che, nonostante un apprezzabile comportamento della prevalente parte della massa dei giovani, erano stati il fatale risultato della improvvida iniziativa.

A tutto ciò si aggiunga il grandissimo stato di disagio vissuto dalla popolazione residente e dai normali numerosi turisti, che hanno avuto la netta sensazione del protrarsi per moltissime lunghe ore di una situazione di precarietà della normale vita cittadina, messa in crisi dalla disordinata invasione, dallo sciopero dei mezzi pubblici di trasporto, dall'isolamento totale del centro storico attuato dalle forze dell'ordine nel vano tentativo di arginare almeno in parte l'afflusso delle persone dalla terraferma.

L'unanime condanna che ha colpito il sindaco e la giunta, responsabili dello scempio, non può esaurire la complessità delle considerazioni che doverosamente devono essere operate sulla scorta di tale sciagurata esperienza.

La civiltà di massa, che caratterizza in misura crescente l'epoca presente, comporta fenomeni di concentrazioni di folla, favoriti dalla economicità e rapidità dei mezzi di trasporto e dal cosmopolitismo proprio delle giovani generazioni, che non sembrano in alcun modo compatibili con la struttura fisica dei numerosissimi e straordinari centri storici che costellano il nostro Paese e lo rendono in assoluto il più bello e importante del mondo dal punto di vista storico e artistico.

La conservazione e la tutela di questo immenso patrimonio di arte comportano certamente politiche complesse, che, in parte, sono già positivamente avviate e, in parte, dovranno essere elaborate e avviate con tempestività e oculatezza, accompagnate dalle necessarie disposizioni finanziarie.

Il presente disegno di legge intende inserirsi utilmente in questo filone mediante una salvaguardia molto precisa volta ad evitare il sovraffollamento dei centri storici causato da manifestazioni per le quali sono necessari luoghi opportunamente organizzati sia per garantire l'ordinato afflusso e deflusso di larghe masse di persone, sia per assicurarne la permanenza in condizioni di sicurezza.

Si tratta di due articoli che prevedono il divieto di organizzare manifestazioni di qualsiasi natura qualora sia prevedibile un afflusso

di persone nello stesso luogo e nello stesso momento così imponente da far temere per l'integrità del complesso storico-monumentale considerato.

Naturalmente la valutazione circa l'opportunità di esercitare il divieto va messa in relazione, caso per caso, alla quantità di persone di cui si prevede la partecipazione in rapporto alle dimensioni e alla struttura del centro storico; si è però ritenuto di individuare in trentamila unità il numero massimo di persone oltre il quale il divieto scatta comunque, restando affidato all'autorità competente soltanto l'ufficio di prevedere tale eventuale afflusso.

Per manifestazioni, ai fini della presente proposta, si intendono quelle che comportano un afflusso considerevole di persone nello stesso momento e nella medesima zona della città; sono escluse quindi quelle iniziative che, protrandosi per più giorni, distribuiscono nel tempo la massa dei partecipanti (mostre, fiere, cicli di rappresentazioni, eccetera).

Si fa eccezione per la città di Roma, in considerazione da un lato del fatto che la città appare già meglio organizzata di altre per le circostanze in questione e, d'altra parte, in considerazione dei caratteri peculiari di centro religioso e politico che essa riveste e che più difficilmente consentono limitazioni drastiche alla pubblica frequentazione; per la capitale appare necessaria una disciplina particolare per la quale si rinvia ad apposito decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno.

La valutazione preventiva e insindacabile del numero di persone che parteciperanno alla manifestazione è affidata al prefetto competente per territorio, in base alla considerazione che si tratta di autorità normalmente deputata alla tutela dell'ordine pubblico, alle dirette dipendenze dell'Esecutivo e in grado di ottenere rapidamente e attendibilmente da ogni altro soggetto pubblico o privato ogni utile informazione; è previsto in ogni caso il parere obbligatorio della soprintendenza ai monumenti.

Il disegno di legge, che pure ha come scopo di limitare gli effetti negativi del sovraffollamento dei centri storici, si fa realisticamente carico del patrimonio di tradizioni secolari

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che hanno visto i nostri centri storici periodicamente animarsi e rivivere per manifestazioni di significativo contenuto religioso e storico, che non hanno normalmente mai dato luogo ad inconvenienti di un qualche rilievo, pur richiamando folle di grande consistenza. Basti pensare, solo per fare qualche esempio, al Palio di Siena, alla Regata Storica o alla Festa

del Redentore a Venezia, al Festino di Santa Rosalia di Palermo, alla Festa di Piedigrotta a Napoli, alla Vara di Messina.

Per queste manifestazioni è previsto che il divieto non operi, purchè dal programma dettagliato allegato alla richiesta di autorizzazione risulti chiaramente che non ci si discosta dai canoni tradizionali.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Nei centri storici sono vietate le manifestazioni collettive di carattere politico, sindacale, culturale, sportivo, musicale o di altra natura, ove sia prevedibile la partecipazione contemporanea e concentrata di un numero di persone particolarmente elevato, o comunque superiore a trentamila unità, tale da mettere in pericolo l'integrità dei monumenti e degli altri immobili di interesse storico-artistico.

2. Il divieto è disposto dal prefetto, sentita la soprintendenza ai monumenti, e deve essere comunicato agli organizzatori della manifestazione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per il suo inizio. Ove il prefetto non abbia provveduto, il divieto può essere disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali e deve essere comunicato agli organizzatori almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

3. Chiunque intenda organizzare nei centri storici una delle manifestazioni di cui al comma 1 deve chiedere apposita autorizzazione al prefetto della provincia almeno trenta giorni prima. Il prefetto informa immediatamente il Ministro per i beni culturali e ambientali delle richieste pervenute e dei provvedimenti adottati.

4. Chiunque organizzi una delle manifestazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni dell'autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da cinque a cinquanta milioni.

**Art. 2.**

1. Il divieto di cui alla presente legge non si applica alle manifestazioni di consolidata tradizione locale, purchè si svolgano nelle forme usuali, secondo quanto deve risultare dal programma dettagliato allegato alla richiesta di autorizzazione.

2. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno emanate norme particolari per le manifestazioni che si svolgono nella città di Roma.